ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Leonardo da Vinci"

72015 Fasano (BR), Via G. Attoma, 9 Tel. 0804413373 Fax. 080.4421125 - C.F.81001970748

email: bris00300d@istruzione.it – bris00300d@pec.istruzione.it - sito web: www.leonardodavincifasano.edu.it

IISS "L. da VINCI" FASANO (Br)
Prot. 0003175 del 13/04/2026
IV (Entrata)

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB
Al RE

OGGETTO: vigilanza alunni progetti FIS e PN 21_27_a.s. 2025_26.

Con la presente, si invitano i docenti referenti dei progetti FIS, nonché i tutor e gli esperti nominati per i moduli relativi al PN 21_27 che durante le attività pomeridiane (extracurriculari) deve essere garantita la stessa vigilanza resa nell'orario antimediano, onde consentire un utilizzo degli ambienti didattici in linea con le normative della sicurezza e nel rispetto degli obblighi di ciascuna figura preposta.
Pertanto, qualsiasi situazione irregolare va opportunamente segnalata per iscritto al Dirigente Scolastico, per consentire un pronto intervento e un adeguamento delle direttive.
Si ricorda inoltre che non è consentito l'accesso a personale esterno all'Istituzione Scolastica, se non previa autorizzazione, né a studenti interni non iscritti alle attività progettuali sopra definite.

a. Profili di responsabilità

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, che può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

Nei confronti degli alunni e delle loro famiglie il personale ha responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

b. Quadro normativo: l'art. 28 Costituzione e il principio della responsabilità solidale

L'articolo 28 della Costituzione recita:

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

Tale articolo dà fondamento al principio della responsabilità solidale tra Amministrazione e dipendente, principio che vale nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito

però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

c. Obbligo di vigilanza: artt. 2047 e 2048 CC, art. 29 CCNL Scuola

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile:

In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto […] (2047).

[…] *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048).*

Il Contratto Scuola richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica:

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. (art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007).

d. Configurazione dell'obbligo di vigilanza

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

Fasano, 13 aprile 2026.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Vita Ventrella

VITA
VENTRELLA
13.04.2026
11:24:29
GMT+02:00